

Premesso che

- l'Associazione Forte di Bard non si connota quale organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 26, del D.L.gs. n. 163/2006, in quanto non possiede tutti i requisiti ivi indicati. L'Associazione, infatti, pur perseguendo finalità di interesse generale, opera in condizioni di concorrenza e libero mercato e svolge – contrariamente a quanto richiesto dalla precitata norma perché un ente possa essere configurato quale organismo di diritto pubblico - un'attività di carattere commerciale;

- che analogo Ente e, segnatamente, l'Ente Fiera di Milano è stato configurato dalla Corte di Giustizia in data 10.05.01 (Cause Riunite C-223/99 e C-260/99), quale soggetto di diritto privato in quanto non persegue scopi lucrativi in senso soggettivo, ma opera con criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, in un ambiente concorrenziale;

- che, quindi, l'Associazione Forte di Bard, quale soggetto di diritto privato, potrebbe scegliere i propri contraenti al di fuori di procedure ad evidenza pubblica..

Tutto ciò premesso, per mero tuziorismo, l'Associazione Forte di Bard, in linea con le modalità operative adottate fin dalla sua costituzione, intende dotarsi di un proprio regolamento interno per gli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture, che sostituisca quindi il regolamento sino ad oggi adottato col recepimento della legge regionale n. 13/20005 e successivamente con la legge regionale 36/2011.

## **Regolamento degli appalti di forniture, lavori e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 19 novembre 2013

### **INDICE**

#### **PARTE I**

#### **DELLE DEFINIZIONI**

##### **Articolo 1**

Definizioni

#### **PARTE II**

#### **DEI PRINCIPI**

##### **Articolo 2**

Ambito di applicazione

##### **Articolo 3**

Principi

#### **PARTE III**

#### **DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE**

##### **Articolo 4**

Limiti di importo degli affidamenti in economia

##### **Articolo 5**

Valore stimato degli affidamenti in economia

##### **Articolo 6**

Tipologie di beni, servizi, lavori affidabili in economia

##### **Articolo 7**

Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia

##### **Articolo 8**

Affidamenti in economia ad oggetto misto

##### **Articolo 9**

Specifiche tecniche

## **PARTE IV**

### **DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

#### **Articolo 10**

Categorie di operatori economici

#### **Articolo 11**

Requisiti di ordine generale

#### **Articolo 12**

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e relative modalità di definizione

#### **Articolo 13**

Qualificazione negli affidamenti in economia ad oggetto misto

#### **Articolo 14**

Avvalimento

#### **Articolo 15**

Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti

## **PARTE V**

### **DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA**

#### **Articolo 16**

Procedure di scelta

#### **Articolo 17**

Amministrazione diretta

#### **Articolo 18**

Cottimo fiduciario

#### **Articolo 19**

Indagini di mercato e elenchi aperti

#### **Articolo 20**

Pubblicità e comunicazioni

#### **Articolo 21**

Criteri di affidamento

#### **Articolo 22**

Congruità dell'offerta

#### **Articolo 23**

Commissione giudicatrice

## **PARTE VI**

### **DELLA STIPULAZIONE DEL COTTIMO FIDUCIARIO**

#### **Articolo 24**

Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del cottimo fiduciario

#### **Articolo 25**

Conclusione e modalità di stipulazione del cottimo fiduciario

#### **Articolo 26**

Affidamenti in pronta consegna

## **PARTE VII**

### **DELL'ESECUZIONE DI BENI, SERVIZI, LAVORI IN ECONOMIA**

#### **Articolo 27**

Garanzie a corredo dell'offerta e del cottimo fiduciario

#### **Articolo 28**

Direzione dell'esecuzione

#### **Articolo 29**

Termini e modalità di pagamento

#### **Articolo 30**

Attestazione di regolare esecuzione

#### **Articolo 31**

Procedure contabili

## **PARTE VIII**

### **CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE**

## **Articolo 32**

Transazione.

## **Articolo 33**

Arbitrato

## **Articolo 34**

Giurisdizione e norme procedurali

## **PARTE IX**

### **NORME FINALI**

## **Articolo 35**

Richiami normativi

## **Articolo 36**

Norma di chiusura

## **PARTE I**

### **DEFINIZIONI**

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

**1.** Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

**"Regolamento"**: il presente documento, redatto in applicazione dell'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici.

**"Codice dei contratti pubblici"**: il decreto legislativo (dlgs.) 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione "Codice dei contratti pubblici" si compie un richiamo recettizio automatico sia al dlgs. n. 163/2006 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, o le norme del Codice dei contratti pubblici siano derogate da norme legislative regionali, si applica l'articolo 35 del presente Regolamento.

**"Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici"**: il decreto del Presidente della Repubblica (dpr.) 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Con la dizione "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici" si compie un richiamo recettizio automatico sia al dpr. n. 207/2010 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa.

**"Affidamento di lavori"**: affidamento avente ad oggetto le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere di cui all'allegato I del Codice dei contratti. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale.

**"Affidamento di beni"**: affidamento diverso da quello di lavori o di servizi, avente ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

**"Affidamento di servizi"**: affidamento diverso da quello di lavori o di beni, avente ad oggetto le prestazioni di servizi di cui all'allegato II del Codice dei contratti pubblici.

**"Lettera di invito"**: invito scritto rivolto ad uno o più specifici operatori economici, inviato al domicilio dello stesso o degli stessi, nel quale l'Associazione chiede di formulare una formale proposta contrattuale complessiva in relazione ad un oggetto determinato dalla medesima Associazione, indicando gli elementi sui quali si richiede la proposta e gli elementi non modificabili dall'offerente, al fine di giungere, previa accettazione, alla conclusione del contratto relativo ad un affidamento di beni, servizi e lavori in economia.

**“Operatore economico”**: soggetto che offre sul mercato in modo stabile e continuativo beni, servizi o lavori.

**“Soggetto offerente o offerente”**: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

**“Soggetto contraente”**: il soggetto offerente che, in seguito alla accettazione, conclude mediante stipulazione un contratto con l’Associazione.

**“Autorità”**: l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del Codice dei contratti pubblici.

**“Osservatorio”**: l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

**“Responsabile del procedimento”**: il legale rappresentante dell’Associazione o altro soggetto a ciò delegato, cui sono attribuiti i compiti relativi alle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori in economia e alla vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi, oltre a quelli specificamente previsti dal Codice dei contratti pubblici.

**“Profilo del committente”**: <http://www.fortedibard.it>, ossia il sito informatico dell’Associazione in cui è possibile reperire le informazioni rivolte al mercato e le notizie relative agli affidamenti.

## **PARTE II**

### **DEI PRINCIPI**

#### **Articolo 2**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica agli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti posti in essere dall’Associazione.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il presente Regolamento è applicabile anche in seguito ad eventuali vicende soggettive dell’Associazione, quali, a titolo esemplificativo, la trasformazione o la modificazione soggettiva dei fondatori, sempre che l’Associazione mantenga i requisiti enunciati nella definizione di cui all’articolo 1 del presente Regolamento.

#### **Art. 3**

##### **Principi**

1. Il presente Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto:

a) dei principi della massima trasparenza, dell’efficienza dell’azione amministrativa, di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli Operatori economici;

b) dei principi e delle norme dell’ordinamento giuridico vigente che l’Associazione ha l’obbligo di applicare. Nel fermo rispetto di tali principi e norme, l’Associazione è tenuto a comportarsi secondo buona fede.

2. In caso di contrasto tra principi, regole, discipline, l’Associazione decide quale sia l’interesse prevalente nel caso concreto.

3. Per ogni acquisizione in economia, l’Associazione opera attraverso un Responsabile del procedimento.

## **PARTE III**

### **DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Articolo 4**

##### **Limiti di importo degli affidamenti in economia**

1. Gli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia sono ammessi, limitatamente alle tipologie elencate nell’articolo 6 e fatti salvi i diversi limiti ivi indicati, per importi inferiori:

a) a € 200.000,00 per gli Affidamenti di beni e di servizi;

b) a € 1.000.000,00 per gli Affidamenti di lavori (art. 122, comma 7, del Codice dei contratti pubblici).

2. I provvedimenti normativi di revisione degli importi indicati nel comma 1, adottati anche in virtù dell’articolo 125, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, trovano applicazione diretta e modificano in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore, senza che l’Associazione abbia l’onere di modificarlo mediante sostituzione degli importi predetti.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso degli Affidamenti di beni, servizi e lavori al fine di eludere l’osservanza dei limiti di importo di cui al comma 1.

#### **Articolo 5**

##### **Valore stimato degli affidamenti in economia**

1. Il valore degli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia è stimato dall'Associazione al momento dell'avvio della procedura di affidamento ed è determinato in base al dettato dei commi che seguono.

2. Il valore stimato degli Affidamenti è determinato, per ogni fine previsto nel presente Regolamento, dall'importo totale pagabile dall'Associazione al futuro Soggetto contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni, e gli eventuali rinnovi.

3. In caso di obbligazione non pecuniaria, l'Associazione tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.

4. L'Associazione, per determinare il valore stimato degli Affidamenti di beni, servizi e lavori, applica l'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.

5. Ogni importo riportato nel presente Regolamento si intende come valore stimato dell'affidamento e, pertanto, è da considerarsi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

## **Articolo 6**

### **Tipologie di beni, servizi, lavori affidabili in economia**

1. L'Affidamento di beni in economia è consentito nei seguenti casi:

- a) acquisto, noleggio e locazione finanziaria di arredi, mobili, impianti tecnici e attrezzature e ricambi in genere;
- b) acquisto di oggettistica, prodotti di merchandising, abbigliamento, oggettistica varia e materiale pubblicitario;
- c) acquisto, noleggio e locazione finanziaria di fotocopiatori, telefax, macchine da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi, relativi accessori e materiale di consumo, apparecchiature tecniche, comprese quelle di videoproiezione e di registrazione audio-video, sistemi software, materiale informatico in genere, impianti telefonici e di telecomunicazione in genere;
- d) acquisto di materiale di cancelleria, carta, materiali di consumo per il funzionamento degli uffici;
- e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a quotidiani, periodici, banche dati e ad agenzie di informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico;
- f) acquisto, noleggio e locazione finanziaria di materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia, manifesti, locandine e altri materiali per la diffusione e la comunicazione istituzionale;
- g) acquisto di vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
- h) acquisto di autoveicoli, motoveicoli e macchine operatrici;
- i) acquisto di combustibili per il riscaldamento degli immobili e strutture temporanee;
- j) acquisto di carburanti per autotrazione, lubrificanti, materiali di ricambio e accessori per i mezzi in dotazione;
- k) acquisto di materiale didattico, attrezzature e materiali tecnici e scientifici da laboratorio;
- l) acquisto di medicinali e reagenti;
- m) acquisto di attrezzature e forniture per le strutture ricettive e di ristorazione;
- n) acquisto di materiali, attrezzature e ricambi per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
- o) acquisto o noleggio di strutture per il ricovero di mezzi e di attrezzature;
- p) acquisto di elementi di segnaletica ed arredo urbano;
- q) acquisto di prodotti per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi.

2. L'Affidamento in economia di **servizi** è consentito nei seguenti casi:

- a) servizio di manutenzione e di riparazione dei beni elencati al precedente comma 1
- b) servizi di nolo di mezzi, automezzi e di attrezzature in genere
- c) servizi informatici: consulenza, sviluppo e aggiornamento di software, internet e supporto, servizi telematici, gestione e manutenzione siti web istituzionali ;
- d) servizi di editoria, stampa e distribuzione, di grafica, di fotografia, tipografia, rilegatura, trascrizione;
- e) servizi bancari e assicurativi;
- f) servizi postali e di telecomunicazione;

- g) servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi, quali lo sgombero di neve o di valanghe;
- h) servizi di ricerca, di restauro, di analisi e prove in sito e in laboratorio;
- i) servizi per la realizzazione di azioni promozionali, pubblicitarie, di marketing e di comunicazione istituzionale;
- j) servizi di consulenza per la realizzazione di eventi, mostre e di concorsi promossi o partecipati dall'Associazione;
- k) servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza suoi luoghi di lavori;
- l) servizi per la rappresentanza e l'ospitalità;
- m) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come definiti dall'articolo 252 del D.P.R. 207/2010, ivi compresi i servizi attinenti all'urbanistica e all'architettura paesaggistica, di importo non superiore a 40.000,00;
- n) servizi di cui all'allegato IIB del Decreto.
- o) servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature necessarie in merito alla gestione ordinaria e specifica inerenti le attività espositive temporanee (mostre e simili)
- p) servizi di vigilanza, di piantonamento, di custodia e di scorta valori;
- q) servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;
- r) pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare d'appalto e a concorsi pubblici per l'assunzione di personale, nonché altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche on line o mediante altri mezzi di comunicazione;
- s) servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall'Associazione;
- t) beni e servizi necessari all'allestimento e all'organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, campi scuola, eventi sportivi, spettacoli, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall'Associazione;
- s) organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- t) noleggio di attrezzature per l'organizzazione di corsi di formazione, per l'espletamento di concorsi e per l'organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni di interesse dell'Associazione, allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi;
- u) servizi di supporto all'attività del Responsabile del procedimento;
- v) servizi di verifica della progettazione, ai sensi dell'art. 112 del Codice dei contratti pubblici, di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- w) servizi di proiezione cinematografica e servizi accessori;
- x) servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
- y) consulenza amministrativa, fiscale e servizi contabili
- z) consulenza in materia giuslavoristica e servizi di elaborazione buste paga;

3. L'Affidamento in economia **di lavori** è consentito nei seguenti casi:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

## **Articolo 7**

### **Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia**

1. L'Affidamento di beni e servizi in economia è ammesso, entro i limiti di importo di cui all'articolo 4, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

## **Articolo 8**

### **Affidamenti in economia ad oggetto misto**

1. Gli affidamenti in economia ad oggetto misto sono affidamenti comprendenti: lavori e beni; lavori e servizi; servizi e beni; lavori, servizi e beni.
2. Ai fini dell'osservanza dei limiti di importo di cui all'articolo 4 nonché dell'applicazione di ogni altro articolo del presente Regolamento che preveda una soglia economica di applicazione, si applica l'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici.
3. L'Associazione applica il presente articolo in modo tale da evitare che gli Affidamenti in economia ad oggetto misto configurino un'elusione del presente Regolamento oppure limitino o distorcano la concorrenza.
4. Per i fini di cui al precedente comma 3, l'Associazione unisce in un unico affidamento ad oggetto misto beni, servizi, lavori se ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a) i beni, i servizi e i lavori sono collegati e strumentali tra di loro;
  - b) i beni, i servizi e i lavori sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.

## **Articolo 9**

### **Specifiche tecniche**

1. Le specifiche tecniche di beni, servizi e lavori devono consentire pari accesso agli Offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli Affidamenti alla concorrenza.
2. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'affidamento, le specifiche tecniche di beni, servizi e forniture non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni Operatori economici o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'Affidamento non sia possibile alla stregua dei criteri di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

## **PARTE IV**

### **DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

#### **Articolo 10**

##### **Categorie di operatori economici**

1. Possono concorrere agli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia ed essere destinatari degli stessi gli Operatori economici, anche consorziati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici.
2. L'Associazione applica gli artt. 33, 34, 35, 36 e 37 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Articolo 11**

##### **Requisiti di ordine generale**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di Affidamento di beni, servizi e lavori in economia e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici che versano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente.

#### **Articolo 12**

##### **Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e relative modalità di definizione**

1. I requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e finanziaria e di capacità tecnica degli operatori economici sono definiti dall'Associazione in applicazione degli articoli da 39 a 48 del Codice dei contratti pubblici.

2. Tenuto conto della natura e dell'entità dell'Affidamento in economia, l'Associazione può optare per una sola o per più d'una delle tipologie di requisiti specificate nel comma 1.

3. All'atto della definizione di uno o di tutti i requisiti di cui al comma 1, l'Associazione si attiene a criteri oggettivi, commisurati allo specifico Affidamento ed alle peculiari esigenze dell'Attività, nel rispetto del principio di congruità tra requisiti di qualificazione e l'oggetto del contratto.

4. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti dall'Associazione a norma dei commi precedenti.

#### **Articolo 13**

##### **Qualificazione negli affidamenti in economia ad oggetto misto**

1. In caso di Affidamenti in economia ad oggetto misto, l'Associazione definisce distinti requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica per ogni prestazione di beni, servizi o lavori oggetto dell'affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento.

2. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti dall'Associazione a norma del comma precedente.

#### **Articolo 14**

##### **Avvalimento**

1. E' consentito l'avvalimento negli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia alle condizioni indicate nell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Articolo 15**

##### **Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti**

1. Il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica è, di norma, attestato dagli Operatori economici mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. L'Associazione esegue verifiche a campione sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e si riserva di chiedere agli Operatori economici di provare, anteriormente all'Affidamento di beni, servizi e lavori in economia, di provare il possesso dei requisiti autocertificati.

3. L'Associazione acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in occasione:

a) del perfezionamento dell'Affidamento di beni, servizi e lavori in economia;

b) del pagamento in acconto di beni, servizi e lavori in economia;

c) del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione e del pagamento a saldo di beni, servizi e lavori in economia.

#### **PARTE V**

#### **DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA**

#### **Articolo 16**

##### **Procedure di scelta**

1. Gli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia possono essere effettuati:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. In alternativa alle procedure indicate nel comma 1, l'Associazione può utilizzare il mercato elettronico, le convenzioni quadro stipulate da Consip spa, ai sensi dell'art 26 della legge n. 488/1999, o da altre centrali di committenza.

3. L'Associazione sceglie la procedura maggiormente efficace ed efficiente in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

#### **Articolo 17**

##### **Amministrazione diretta**

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Associazione o eventualmente assunto per l'occasione.



2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.

### **Articolo 18**

#### **Cottimo fiduciario**

1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono effettuate mediante affidamento ad Operatori economici terzi.

2. Per beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa richiesta di preventivi ad almeno 5 Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, secondo le indicazioni contenute nella Lettera di invito.

3. La lettera d'invito deve fare riferimento ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei beni, dei servizi o dei lavori da affidare. Per gli affidamenti di uso corrente, si può procedere indicando le condizioni contrattuali direttamente nella Lettera d'invito. Nel capitolato d'oneri e nella Lettera d'invito sono, di norma, indicati:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte, di norma non inferiore a sette giorni dal ricevimento della Lettera di invito;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle eventuali penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
- l) l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'Operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- o) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.

4. Per l'affidamento di beni, servizi e di lavori di importo non superiore a € 40.000,00 è ammessa la richiesta di un solo preventivo.

5. La richiesta di un solo preventivo è altresì consentita, anche oltre il limite di spesa di cui al comma 4, nei seguenti casi:

- a) quando, a seguito della richiesta dei preventivi di cui al comma 2, non sia stata presentata alcuna offerta, purché non siano sostanzialmente mutate le condizioni originarie della richiesta medesima;
- b) per la nota specialità del bene, del servizio o del lavoro da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
- c) quando ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici.

### **Articolo 19**

#### **Indagini di mercato e elenchi aperti**

1. Gli Operatori economici cui richiedere i preventivi – fatti salvi i casi in cui i preventivi vengono richiesti in ipotesi di affidamenti diretti o di urgenza motivata - ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente Regolamento sono individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base:

- a) di indagini di mercato effettuate dall'Associazione, anche tramite la consultazione di elenchi ufficiali di Operatori economici o di cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici;

b) di elenchi aperti di Operatori economici redatti sulla base di avvisi pubblicati nel Profilo del committente ed aggiornati periodicamente, con cadenza almeno annuale, ai sensi dell'articolo 332 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

## **Articolo 20**

### **Publicità e comunicazioni**

1. L'Associazione rende noto l'esito degli Affidamenti mediante cottimo fiduciario attraverso la pubblicazione di avviso di post-informazione nel Profilo di committente.

2. L'Associazione comunica d'ufficio l'esito degli Affidamenti mediante cottimo fiduciario all'affidatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta ammessa a valutazione, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

3. Gli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia sono soggetti all'obbligo di invio all'Osservatorio dei dati di cui all'articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici ed ai comunicati dell'Autorità in date 4 aprile 2008, 14 dicembre 2010 e 15 luglio 2011, secondo le modalità ivi indicate.

## **Articolo 21**

### **Criteri di affidamento**

1. L'Associazione seleziona la migliore offerta compiendo alternativamente o una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso, o una scelta di qualità-prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'Associazione sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dell'Affidamento ed indica nella Lettera d'invito quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta. Quando la selezione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Lettera di invito precisa altresì i criteri di valutazione, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi nonché le modalità di attribuzione dei punteggi.

3. L'Associazione applica gli articoli 81, 82 e 83 del Codice dei contratti pubblici.

## **Articolo 22**

### **Congruità dell'offerta**

1. L'Associazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa: l'accertamento della congruità dell'offerta è effettuato attraverso elementi di riscontro desunti da elenchi ufficiali, da indagini di mercato o da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico.

2. L'Associazione ha facoltà di applicare gli articoli 86, comma 1, 122, comma 9, e 124, comma 8, del Codice dei contratti pubblici in caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso e l'articolo 86, comma 2, del Codice dei contratti pubblici in caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, facendone menzione nella Lettera di invito.

## **Articolo 23**

### **Commissione giudicatrice**

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero nei casi di affidamenti con il criterio del prezzo più basso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Affidamento.

3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. Si applicano nei confronti dei commissari le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti pubblici; i commissari, all'atto dell'assunzione di incarico, attestano l'insussistenza delle cause predette mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'Affidamento o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

## **PARTE VI DELLA STIPULAZIONE DEL COTTIMO FIDUCIARIO**

### **Articolo 24**

#### **Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del cottimo fiduciario**

1. Il contratto di cottimo fiduciario non può essere stipulato prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 2, del presente Regolamento; tale termine non si applica se, a seguito di inoltro di richiesta di preventivi, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della Lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

2. In pendenza del termine di cui al comma 1, è comunque consentita l'esecuzione dell'affidamento in via d'urgenza, previa esplicitazione nel relativo verbale delle circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza.

3. La stipulazione del contratto di cottimo fiduciario ha luogo entro il termine di 60 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'articolo 20, comma 2, del presente Regolamento, salvi diverso termine previsto nella Lettera di invito ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'affidatario.

### **Articolo 25**

#### **Conclusione e modalità di stipulazione del cottimo fiduciario**

1. L'Associazione conclude il contratto di cottimo fiduciario al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora, l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale dell'Associazione ad Offerte di operatori economici è condizionata alla effettiva stipulazione.

2. In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, l'Associazione stipula il contratto di cottimo fiduciario solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.

3. Il contratto di cottimo fiduciario è stipulato in forma scritta. La forma scritta può essere assolta anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali ove si evinca la volontà delle parti contraenti e siano sottoscritte dai legali rappresentanti.

4. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto di cottimo fiduciario è a carico dell'operatore economico.

### **Articolo 26**

#### **Affidamenti in pronta consegna**

1. Per l'affidamento di beni, servizi e lavori in economia di valore stimato inferiore o uguale a € 5.000,00 euro non è necessaria la stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 25 del presente Regolamento.

2. L'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione o, se designato, dal responsabile del procedimento, dai quali risulti la ditta esecutrice/fornitrice, l'oggetto e l'ammontare della spesa.

3. Il buono d'ordine è titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell'ordinazione ed è allegato alle fatture o alle note di addebito.

## **PARTE VII DELL'ESECUZIONE DI BENI, SERVIZI, LAVORI IN ECONOMIA**

### **Articolo 27**

#### **Garanzie a corredo dell'offerta e del cottimo fiduciario**

1. In ragione della natura e dell'importo dell'affidamento di beni, servizi e lavori in economia, l'Associazione può chiedere agli operatori economici la prestazione di garanzie, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

a) a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici; la garanzia copre la mancata stipulazione del contratto di cottimo fiduciario per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della stipulazione del contratto medesimo;

**b)** a corredo del cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

#### **Articolo 28**

##### **Direzione dell'esecuzione**

**1.** L'Associazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto di cottimo fiduciario da parte dell'affidatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di Affidamento di beni e servizi, ed il direttore dei lavori, in caso di Affidamento di lavori.

**2.** Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori coincidono con il Responsabile del procedimento.

**3.** Nel caso di affidamenti di beni, servizi e lavori di speciale complessità – così come definiti dagli articoli 9, comma 4, e 300, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici – l'Associazione attribuisce i ruoli ed i compiti di direttore dell'esecuzione del contratto o di direttore dei lavori a soggetti diversi dal Responsabile del procedimento ed in possesso delle necessarie competenze.

**4.** L'attribuzione di cui al comma 4 è effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

#### **Articolo 29**

##### **Termini e modalità di pagamento**

**1.** I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di protocollo della fattura o della nota di addebito

**2.** I pagamenti sono effettuati, secondo le modalità indicate nel contratto, mediante bonifico bancario; il corrispettivo delle prestazioni di beni e servizi è, di norma e salvo patto contrario, corrisposto in un'unica soluzione a prestazione eseguita.

**3.** Il pagamento del corrispettivo delle acquisizioni in economia è condizionato all'attestazione di regolare esecuzione.

#### **Articolo 30**

##### **Attestazione di regolare esecuzione**

**1.** I beni, i servizi e i lavori affidati in economia sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori entro 20 giorni dalla consegna del bene, dalla prestazione del servizio o dalla realizzazione del lavoro o entro il diverso termine stabilito nel contratto.

**2.** Il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori rilasciano l'attestazione di regolare esecuzione quando risulti che il Soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

**3.** L'attestazione di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui agli articoli 229 e 325 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici in caso, rispettivamente, di affidamenti di lavori e di affidamenti di beni/servizi.

**4.** In caso di Affidamenti inferiori a € 7.000,00 si può prescindere dall'esplicitazione degli elementi richiamati nel comma 3 e l'attestazione di regolare esecuzione può essere apposta sulla fattura o sulla nota di addebito.

#### **Articolo 31**

##### **Procedure contabili**

**1.** Ai fini del presente Regolamento sono valide le disposizioni in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento in uso presso l'Associazione.

#### **PARTE VIII**

#### **CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE**

#### **Articolo 32**

##### **Transazione**

**1.** L'Associazione si riserva di transigere con le modalità previste dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici.

**2.** L'Associazione, per gli Affidamenti oggetto del presente Regolamento applica l'accordo bonario, a norma dell'art. 240, comma 22, del Codice dei contratti pubblici.

#### **Articolo 33**

##### **Arbitrato**

1. L'Associazione, salva esplicita volontà, non applica l'art. 241 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Articolo 34**

##### **Giurisdizione**

1. Per le controversie aventi per specifico oggetto il presente Regolamento come provvedimento, il giudice competente è il Tribunale amministrativo per la Valle D'Aosta.

#### **PARTE IX**

#### **NORME FINALI**

#### **Articolo 35**

##### **Richiami normativi**

1. In materia di comunicazione all'Osservatorio, si applica l'art. 7, comma 8, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.

2. In materia di accesso agli atti, si applica l'art. 13 del Codice dei contratti pubblici.

3. Per i contratti di sponsorizzazione si applica l'art. 26 del Codice dei contratti pubblici.

4. In materia di vicende soggettive degli Operatori economici si applica l'art. 51 del Codice dei contratti pubblici.

5. L'Associazione si riserva la facoltà di applicare l'art. 52 del Codice dei contratti pubblici.

6. In materia di condizioni particolari di esecuzione, l'Associazione applica l'art. 69 del Codice dei contratti pubblici.

7. L'Associazione applica in materia di subappalto l'art. 118 del Codice dei contratti pubblici.

8. In materia di piani di sicurezza, l'Associazione applica l'art. 131 del Codice dei contratti pubblici.

9. In materia di informazioni antimafia si applica il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

10. In materia di esecuzione del contratto, l'Associazione, salva espressa deroga comunque nei limiti del codice civile, applica la Parte II, Capo V del Codice dei contratti pubblici (Principi relativi all'esecuzione del contratto).

#### **Articolo 36**

##### **Norma di chiusura**

1. Il presente Regolamento rappresenta *lex specialis* rispetto alla vigente normativa in materia, in virtù dell'articolo 125, commi 6 e 10, del Codice dei contratti pubblici.

2. Nei casi in cui il presente Regolamento fa esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici, ove lo stesso sia attuato e/o specificato mediante regolamenti attuativi, trovano applicazione anche le relative norme regolamentari in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive dell'Associazione.

3. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione Valle d'Aosta, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive dell'Associazione.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti pubblici o nei regolamenti attuativi, e regionale in materia di appalti affidati da soggetti aventi le caratteristiche soggettive dell'Associazione.

**Il presente Regolamento è pubblicato nel sito internet <http://www.fortedibard.it>**

#### **MODALITA' OPERATIVE INERENTI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 La presente fornisce le indicazioni operative necessarie per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità. L'articolo 3 della legge 136/2010, entrata in vigore il 7 settembre 2010, ha introdotto disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

La normativa si applica all'Associazione Forte di Bard solo laddove opera in veste di "stazione appaltante", per cui sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità i contratti e i pagamenti inerenti l'attività dell'Associazione Forte di Bard (quali, ad esempio, contratto di lavoro dei dipendenti, versamenti contributivi, pagamenti di imposte e tasse, ecc.) non perfezionati in veste di "stazione appaltante". Posto che i contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le clausole sulla tracciabilità, si riepilogano in sintesi gli adempimenti da porre in essere nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3

della legge 136/2010: - codice CIG - l'Associazione Forte di Bard deve richiedere il codice identificativo della gara (CIG) per tutti i contratti d'appalto di qualsiasi importo l'obbligatorietà del codice CIG è prevista anche per i contratti di importo

inferiore a euro 40.000,00 per forniture di beni e acquisto di servizi e per lavori; - codice CUP - l'Associazione Forte di Bard deve richiedere il codice unico di progetto (CUP), ove previsto dalla normativa in materia. - conto corrente dedicato - l'operatore economico (appaltatore di lavori, fornitore di beni, prestatore di servizi) deve comunicare all'Associazione Forte di Bard gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (o dei conti correnti dedicati) alle commesse entro sette giorni dall'accensione o, nel

caso di conti correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; l'operatore economico provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; - mezzi di pagamento - i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato, tramite bonifico bancario o postale, con l'indicazione del codice CIG relativo al contratto e, ove previsto, del codice CUP; con il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 è stata introdotta la possibilità di effettuare pagamenti anche con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'indicazione sugli

stessi del codice CIG e del codice CUP, ove previsto; si ritiene comunque opportuno che i pagamenti soggetti alla tracciabilità posti in essere dall'Associazione Forte di Bard debbano essere effettuati solo mediante bonifico bancario o postale; - obblighi di tracciabilità - nei contratti deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'operatore economico (appaltatore di lavori, fornitore di beni, prestatore di servizi) si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; - clausola risolutiva espressa - il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni. Ambito di applicazione (soggetti) L'articolo 3 della legge 136/2010 prevede che debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post, i

flussi finanziari provenienti da un soggetto ("stazione appaltante") tenuto all'osservanza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture. L'articolo 3 della legge 136/2010 individua gli operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, tenuti agli obblighi di

tracciabilità, correlandoli alla "filiera delle imprese", interessate a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. Nella nozione di operatore economico (che si desume dall'art. 3, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006, il quale definisce "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" chi offre sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi), rientra qualsiasi soggetto aggiudicatario di un contratto d'appalto, senza che rilevi né la forma

giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti, università) né il tipo di attività svolta. Nota. Oltre che al contratto d'appalto, la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai seguenti contratti:

- 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;
- 2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
- 3) contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
- 4) contratti di subappalto e subfornitura;
- 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti (cfr. Determine nn. 8/2010 e 4/2011).

Ambito di applicazione (contratti di lavori, forniture di beni e acquisto di servizi) La tracciabilità si applica ai contratti di appalto, sopra soglia, ai contratti sotto soglia e ai contratti in economia, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio, aventi ad oggetto:

- lavori;
- forniture di beni;

- servizi.

Con riferimento ai contratti di servizi, si rammenta che sono soggetti alle norme sulla tracciabilità anche i contratti di servizi di cui all'allegato II A e all'allegato II B del Codice dei contratti. Sono esclusi dal codice dei contratti e dagli obblighi di tracciabilità i contratti inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale.

Codice unico di progetto (CUP)

In via generale, devono essere registrati al sistema CUP i "progetti di investimento pubblico", che si identificano in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico. Pertanto, con riferimento ai contratti (lavori, forniture di beni, acquisto di servizi) soggetti agli obblighi di tracciabilità perfezionati dall'Associazione Forte di Bard, devono essere registrati al sistema CUP i contratti relativi a

interventi eseguiti su incarico della Regione, in quanto riferibili a "progetti di investimento pubblico" (ad esempio: interventi di manutenzioni straordinarie per conto e con rimborso della Regione).

Modalità di richiesta del Codice identificativo della gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

Con riferimento ai contratti di lavori, forniture o servizi soggetti agli obblighi di tracciabilità, le attività correlate alla richiesta del codice identificativo della gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) sono di competenza di ogni dipendente con l'eventuale ausilio del proprio diretto referente se del caso o della Direzione.

Spese di importo unitario e giornaliero inferiore o uguale a euro 3.000,00 –

Fondo economale

Alcune tipologie di spesa sono sottratte agli obblighi di tracciabilità, in funzione dell'importo della spesa (inferiore o uguale a euro 3.000,00) e in funzione della tipologia della spesa ("fondo economale") I contratti di acquisto di beni e servizi che non costituiscono contratti da appalto effettuati dall'Associazione Forte di Bard di importo unitario e giornaliero fino a euro 3.000,00 (IVA compresa) possono essere perfezionati con modalità semplificate (senza CIG, clausole di tracciabilità, conto corrente dedicato) e i pagamenti possono essere effettuati anche con mezzi diversi dal bonifico bancario, fermo restando il divieto di uso del contante.

Altre spese, anche di importo unitario e giornaliero superiore a euro 3.000,00 (IVA compresa), sono sottratte alle norme sulla tracciabilità adottando, secondo quanto precisato dall'AVCP, il concetto di "fondo economale", che ricomprende spese che per loro natura sono effettuate con modalità semplificate. Per rientrare nel "fondo economale" le spese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- devono essere sostenute non a fronte di contratti disciplinati dal Codice dei contratti;
- devono essere elencate in apposito regolamento adottato da ciascun ente;
- non devono superare l'ammontare massimo determinato da ciascun ente nel proprio regolamento.

Nell'elenco allegato sono individuate le spese sostenute dall'Associazione Forte di Bard, sottratte agli obblighi di tracciabilità (senza CIG, clausole di tracciabilità, conto corrente dedicato) in applicazione dei principi sopra riportati, fermo restando che per le predette spese il limite di importo unitario giornaliero viene determinato in euro 3.000,00 (IVA compresa) per ciascuna spesa.

Per casi specificatamente elencati e motivati, in via analogica, possono rientrare nel "fondo economale", anche altre spese non specificatamente elencate.

I pagamenti possono essere effettuati anche con mezzi diversi dal bonifico bancario; per importi di non rilevante entità, può ritenersi consentito anche l'utilizzo del contante.

In entrambi i casi (spese fino a euro 3.000,00 e spese rientranti nel "fondo economale"), resta fermo il divieto di frazionamento artificioso e l'obbligo di documentazione della spesa.

Prospetto riepilogativo

Tipologia importo

spese effettuate non a fronte di un contratto disciplinato dal Codice dei contratti ("fondo economale")

importo unitario della spesa fino a euro 3.000,00 (IVA compresa)

non sono necessari CIG, clausole di tracciabilità e conto corrente dedicato

Modalità per i fornitori esteri

I contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi sono soggetti alla normativa in materia di tracciabilità anche nell'ipotesi in cui la controparte (appaltatore di lavori, fornitore di beni, prestatore

di servizi) sia un operatore economico di nazionalità estera e anche se la fornitura debba essere eseguita in territorio straniero.

E' stato tuttavia previsto un correttivo all'aggravio dato dal dover acquisire un Cig per ogni fornitura, che consiste nella possibilità di richiedere lo Smart CIG.

Si tratta di un codice CIG che si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, con l'immissione di un numero ridotto di informazioni, esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali: a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando; b) contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo; c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000; d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.

La procedura di acquisizione dei CIG Semplificati dà, inoltre, la possibilità di richiedere gruppi di CIG in carnet rinviando l'immissione dei dati degli affidamenti ad un tempo successivo. Ogni carnet contiene 50 CIG che la stazione appaltante può utilizzare immediatamente, fermo restando l'obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet. La scadenza del carnet è fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. Possono essere richiesti fino a due carnet di CIG con validità limitata nel tempo. La trasmissione dei dati richiesti per ciascun CIG è condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.

#### ALLEGATO

##### SPESE RIENTRANTI NEL FONDO ECONOMALE

- a) delle spese indifferibili e non programmabili;
- b) delle spese connesse ad esigenze funzionali dell'ente, quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti:
  1. spese per generi di monopolio e valori bollati;
  2. spese postali e telegrafiche;
  3. spese di trasporto da pagare agli spedizionieri;
  4. spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per gli automezzi della società;
  5. spese autostradali;
  6. spese di trasporto (biglietti aerei, ecc.);
  7. spese per l'acquisto di giornali, riviste, pubblicazioni periodiche, libri;
  8. spese per abbonamenti a banche dati on line;
  9. spese per inserzioni varie su quotidiani, ecc.;
  10. spese per la partecipazione del personale dipendente, degli amministratori e dei consulenti dell'Associazione, a convegni, congressi e seminari di studi, comprese le spese per servizi alberghieri;
  11. spese minute per l'acquisto di cancelleria, materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
  12. spese occasionali per servizi di ristorazione;
  13. altre spese che per loro natura richiedono necessariamente il pagamento contestuale per l'acquisizione dei servizi o delle forniture concernenti il mantenimento ed il funzionamento degli uffici nonché la manutenzione degli impianti, dello stabile e dei mobili.
  14. l'acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo;
  15. i servizi postali e telegrafici;
  16. l'acquisto di carte e valori bollati;
  17. i canoni telefonici, radiofonici, radiotelevisivi;
  18. le tasse di circolazione degli automezzi dell'ente;
  19. il facchinaggio e il trasporto di materiale;
  20. l'acquisto di libri e di pubblicazioni;
  21. gli abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
  22. l'acquisto di medicinali, di articoli di medicazione e di altri prodotti di consumo;
  23. le piccole manutenzioni e riparazioni di mobili e arredi, di apparecchiature ed impianti, nelle quali prevale l'attività personale sull'organizzazione di impresa;
  24. la registrazione di contratti;
  25. le imposte e tasse a carico dell'ente;
  26. le pubblicazioni di bandi ed avvisi di gara;



27. il rimborso delle spese di missione dei dipendenti e degli amministratori relative a: biglietti di viaggio; costo dell'albergo; costo dei mezzi pubblici; pasti; pedaggi per l'accesso a tratti stradali a pagamento; costo taxi; noleggio di autoveicoli;
28. spese di iscrizione a manifestazioni sportive;
29. spese relative al pagamento di relatori per eventi, conferenze e corsi;
30. spese per servizi fotografici e riprese di modesta entità, ove prevalga l'apporto personale sull'organizzazione di impresa.
31. c) delle spese di rappresentanza, quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti:
32. l'accoglienza di ospiti e di visitatori;
33. l'offerta di doni di valore simbolico in occasione di eventi ufficiali;
34. l'organizzazione di conferenze, di seminari, di convegni, di manifestazioni e di iniziative di carattere istituzionale;
35. d) previa richiesta degli interessati, delle anticipazioni di cassa relative alle spese di missione dei dipendenti e degli amministratori di cui alla precedente lettera b.28.